

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017

DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Omissis

Articolo 3

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.

1. All'articolo 2 dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“Il contributo di cui all'art. 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito di provvedimento delle autorità competenti per inagibilità totale sulla base di schede AeDES con esito E o con esito B o C, purché abbia comunque subito danni gravi, e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016. Agli effetti della presente ordinanza per danni gravi si intendono quelli individuati dalla Tabella 1 allegata all'ordinanza n. 19 del 2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico sull'intero edificio”*;
- b) il comma 3 è soppresso;

2. All'articolo 6 dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole *“con livello di danno E”* sono sostituite dalle parole *“con esito di agibilità B, C o E”*;
- b) al comma 3: le parole *“Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza”* sono sostituite dalle seguenti *“Entro la data del 30 novembre 2017”*; le parole *“esito di esito di agibilità E”* sono sostituite dalle parole *“con esito di agibilità B, C o E”*.

Omissis